



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE A LIVELLO NAZIONALE
DEL "FAMILY AUDIT"**

tra

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO ALLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA**

e

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il giorno 8 novembre 2010 tra il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia, sen. Carlo Giovanardi, e la Provincia Autonoma di Trento, rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellai, di seguito denominati Parti;

VISTI

- il decreto legge 16 maggio 2008, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, lettera b), che conferisce al Presidente del Consiglio, tra le altre, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, nonché le funzioni di competenza statale in materia di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale sono state delegate al sen. Carlo Amedeo Giovanardi le funzioni in materia di politiche per la famiglia a far data dal 12 maggio 2008;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2009 che, nel modificare l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, ha istituito il Dipartimento per le politiche della famiglia a supporto alle azioni di Governo in questa materia;
- l'art. 16 bis della legge della Provincia Autonoma di Trento 30 novembre 1992, n. 23 la quale nel disciplinare le forme di collaborazione tra istituzioni, consente alla Provincia di assumere in affidamento da altri enti compiti, funzioni o servizi sulla base di specifici disciplinari a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni; tali forme di affidamento stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO CHE

- sin dal 2000 il tema della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia rappresenta una delle priorità su cui l'Unione Europea ha invitato gli Stati membri ad intervenire, al fine di sostenere la strategia comune per la piena occupazione, attraverso la rimozione delle barriere che ostacolano, in particolare, l'occupazione femminile;
- ai fini della promozione della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia, si sono rivelati particolarmente utili strumenti che consentono di rendere i datori di lavoro più attenti alle esigenze familiari dei dipendenti, come dimostrato dai risultati dell'attuazione dell'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
- la Provincia Autonoma di Trento, a seguito dell'approvazione, in data 10 luglio 2009, del *Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità*, ha lanciato il modello del "*Distretto famiglia*", orientato a coinvolgere tutti gli attori pubblici e privati nell'obiettivo di realizzare un territorio sensibile, accogliente, attrattivo per le famiglie e capace di accrescerne il benessere;
- il "*Distretto famiglia*" è un circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli;

- Il “*Distretto famiglia*” consente di attivare, con il forte coinvolgimento degli attori del territorio, laboratori sulle politiche familiari per sperimentare ed implementare modelli gestionali, modelli organizzativi e di valutazione delle politiche, sistemi tariffari e politiche di prezzo per promuovere il benessere familiare, sostenendo il capitale sociale e relazionale del territorio;
- tra i diversi assi costitutivi del “*Distretto famiglia*”, la Provincia Autonoma di Trento con deliberazione n.1364 del 10 giugno 2010 ha approvato le linee guida dello standard “*Family Audit*”, finalizzato a promuovere il benessere familiare attraverso una migliore conciliazione tra famiglia e lavoro all'interno delle organizzazioni pubbliche e private;
- il “*Family Audit*” costituisce uno strumento per la certificazione, su base volontaria, dei percorsi programmati ed attuati dalle organizzazioni pubbliche e private per andare incontro alle esigenze di conciliazione dei propri dipendenti;
- tale strumento rappresenta un modello originale sviluppato localmente, a partire da analoghe esperienze europee che, su base sperimentale, sono risultate difficilmente adattabili al diverso contesto politico ed economico;
- il “*Family Audit*” è uno standard registrato il cui marchio, depositato presso la Camera di Commercio di Trento, appartiene alla Provincia Autonoma di Trento;

RITENUTO CHE

- alla luce dei positivi risultati ottenuti a livello provinciale, il “*Family Audit*” possa rappresentare, a livello nazionale, un interessante strumento per la diffusione della cultura della conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa all'interno dei luoghi di lavoro;
- sia di comune interesse per il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia e per la Provincia Autonoma di Trento verificare i presupposti e le condizioni per l'attuazione, su base nazionale, dello standard “*Family Audit*”;

TANTO PREMESSO, SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Collaborazione sistematica per la sperimentazione su scala nazionale del Family Audit

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze ed utilizzando le rispettive risorse umane e strumentali, collaboreranno all'individuazione dei presupposti e delle condizioni necessari alla sperimentazione, su scala nazionale, dello standard "*Family Audit*", secondo le modalità indicate all'articolo 2.
2. Il Sottosegretario di Stato con delega alle politiche per la famiglia darà attuazione al presente protocollo per il tramite del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. La Provincia Autonoma di Trento darà attuazione al presente protocollo per il tramite del Progetto Speciale per il Coordinamento delle politiche familiari ed il sostegno della natalità.

Articolo 2

Modalità

1. La collaborazione prevede la costituzione di una cabina di regia, all'interno della quale sono rappresentati pariteticamente il Dipartimento per le politiche della famiglia e la Provincia Autonoma di Trento, con i seguenti compiti:
 - a) analisi dei dati prodotti nel periodo di operatività dello standard "*Family Audit*" sul territorio della Provincia Autonoma di Trento;
 - b) studio di fattibilità per l'allargamento della sperimentazione su scala nazionale;
 - c) elaborazione delle linee guida per la sperimentazione dello standard "*Family Audit*" su scala nazionale;
 - d) predisposizione di un accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, che definisca tempi, attività e risorse necessarie a rendere effettiva la sperimentazione;
 - e) eventuali modalità di diffusione dell'iniziativa.
2. Per le finalità del presente protocollo, la Provincia Autonoma di Trento metterà a disposizione della cabina di regia i dati relativi alla sperimentazione dello standard su base locale e renderà accessibile la piattaforma elettronica attualmente in uso per la gestione del processo di certificazione.

Articolo 3
Tutela della privacy

1. Ciascuna delle Parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che l'attività oggetto del presente protocollo si realizzi nel rispetto della disciplina dettata dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 4
Durata del protocollo

1. Il protocollo avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato solo su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

Articolo 5
Registrazione ed oneri fiscali

1. Il presente atto, a norma degli artt. 5 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

2. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Milano, 8 novembre 2010

Il Sottosegretario di Stato
con delega alle politiche
per la famiglia



Il Presidente
della Provincia Autonoma
di Trento

